

TRIBUNALE ROMA

24 APRILE 2002

GIUDICE: DURANTE

PARTI: PESCE, DI CARLO
(Avv. Calvieri)

R.T.I. - RETI

TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(Avv. Previti)

Responsabilità civile

- Diritti della personalità
- Immagine • Candid camera • Consenso
- Necessità

La riproduzione dell'immagine di un soggetto nell'ambito di un

programma di « candid camera » è illecita in assenza del consenso dell'interessato ed obbliga al risarcimento dei danni.

Con atto di citazione ritualmente notificato Maria Rosaria Pesce ed Ernesto Di Carlo convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la R.T.I. S.p.a., deducendo che il giorno 20 dicembre 1999, mentre in compagnia della figlia, stava accedendo al centro commerciale di Cinecittàdue di Roma, all'atto dell'ingresso nel parcheggio interno, al momento di premere il pulsante di accensione, dal citofono dell'impianto erano usciti rumori inarticolati e frasi del tipo « quanto pesa signora, quanti anni ha, se mi dà un bacio la faccio passare »; che l'attrice era rimasta imbarazzata ed indignata; che, entrata nel parcheggio, era stata avvicinata da alcune persone che l'avevano informata che la scena era stata ripresa da una telecamera e registrata per la realizzazione di uno « scherzo » per la trasmissione del programma « Candid Angels »; che l'attrice non aveva dato alcun consenso alla trasmissione; che, però, contrariamente a quanto da lei richiesto, la scena era andata in onda alle ore 20,30 del programma televisivo in data 12 gennaio 2000; che, inoltre, la scena era stata ripetutamente trasmessa anche nei giorni precedenti per pubblicizzare il programma; che a seguito della trasmissione a seguito della violazione della privacy dell'attrice, ella aveva subito in danno, essendo stata presentata come persona irascibile e suscettibile; che anche il Di Carlo, noto imprenditore edilizio, era stato danneggiato nella propria immagine, tanto da aver ricevuto nei giorni successivi numerose telefonate di scherno; che con lettera del 7 aprile 2000 avevano richiesto alla società convenuta il risarcimento dei danni, diffidandola dal diffondere ancora le immagini.

Ciò premesso, chiedevano che il Tribunale condannasse la convenuta al risarcimento dei danni a loro derivati dalla messa in onda dell'episodio, con le ulteriori conseguenze di legge.

Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta deduceva che vi era stato un consenso implicito da parte della attrice e che, comunque, nessun danno all'immagine poteva dedursi dalla trasmissione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva il Tribunale che dall'istruttoria risulta evidente che la Pesce non ha dato alcun consenso alla trasmissione delle immagini. Né ha alcun valore l'affermazione del consenso implicito perché non si ravvisa alcun elemento di tale circostanza, che oltre tutto è smentita sia dal fatto che la Pesce rifiutò di firmare la « liberatoria » sia dalla diffida inviata dalla Pesce dopo la messa in onda del programma.

Comunque l'onere della prova dell'esistenza del consenso grava sulla convenuta che nessuna prova ha in tal senso fornita.

Pertanto la società convenuta deve essere condannata al relativo risarcimento del danno che va determinato in via equitativa in Euro 10.330,00 al valore attuale.

Quanto alla domanda del Di Carlo, la domanda stessa va rigettata in quanto nessuna violazione della sua immagine può ravvisarsi in una ripresa televisiva nella quale egli non è apparso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dichiarando compensate quelle fra il Di Carlo e la convenuta.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pesci Maria Rosaria e da Di Carlo Ernesto nei confronti della R.T.I. S.p.a., così provvede: accoglie la domanda proposta dalla Pesce e condanna la società convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice ed a pagare a costei la somma di Euro 10.330,00, con gli interessi dalla domanda, e le spese di causa liquidate in Euro 5.000,00 di cui Euro 1.500,00 per diritti e di Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge; rigetta la domanda proposta dal Di Carlo e compensa interamente fra le parti le spese di causa.

*NUOVE TRASMISSIONI
TELEVISIVE E
SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DELLA
RISERVATEZZA: A
PROPOSITO DI « CANDID
CAMERAS » E « REALITY
SHOWS »*

1. RILIEVI INTRODUTTIVI.

Nell'attuale contesto socio-economico i dati personali, le notizie sulla vita privata, le immagini, costituiscono — è ben noto — beni patrimoniali di straordinario rilievo. Interi segmenti di mercato si reggono sulla commercializzazione di tali risorse. Il *direct marketing* ne è un esempio. Lo stesso è a dirsi per larga parte dell'industria culturale e del settore giornalistico e radio-televisivo. Come accade in relazione a qualsiasi altro bene, chi intenda porre in essere uno

sfruttamento economico di tali risorse dovrebbe pagare un prezzo al loro legittimo titolare, dopo averne ottenuto il relativo consenso all'utilizzazione. Quest'elementare legge di mercato vorrebbe essere ignorata dalle imprese editoriali, le quali spesso scambiano il principio della libertà di stampa per una patente di libera appropriazione dei diritti altrui.

I casi in esame offrono due diversi esempi di questa strategia di *free riding* commerciale.

Il primo caso attiene ad una tipica ipotesi di intrusione nella sfera privata di una persona nota posta in essere al solo scopo di lucrare sul pettegolezzo e, nella specie, aumentare lo *share* del programma televisivo.

Il secondo è, invece, relativo ad un banale « scherzo » compiuto mediante *candid camera*; i fatti di causa sono piuttosto elementari ma le problematiche sottese, come si vedrà, particolarmente interessanti.

Il dato comune alle due vicende è la pubblicazione di dati ed immagini senza il consenso delle persone interessate; se ed entro quali limiti tale

consenso doveva ritenersi necessario è il quesito fondamentale cui rispondono le due sentenze e su cui si proporrà qualche considerazione.

2. PUBLICITY DELLE CELEBRITÀ E PRIVACY DEGLI AMANTI.

La prima pronuncia ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni promossa nei confronti dei responsabili della trasmissione televisiva « Edizione Straordinaria » per un servizio che si assumeva lesivo della riservatezza. L'attore aveva avuto un incontro in forma privata con una donna, nota alle cronache per una vicenda giudiziaria di cui era stata protagonista, in veste di testimone; quest'incontro era stato abusivamente ripreso e trasmesso, con varie battute ed allusioni ad una precedente relazione sentimentale tra i due, nel corso del suddetto programma. I convenuti si erano difesi sostenendo che la pubblicazione di quell'evento era giustificata dall'intento satirico della trasmissione, dalla notorietà dei personaggi e dalla pubblicità dei luoghi in cui l'incontro stesso era avvenuto.

L'argomento tratto dal diritto di satira era chiaramente pretestuoso: ciò per cui il pubblico era disposto a pagare, e dunque l'elemento atto ad aumentare la popolarità della trasmissione, era proprio la *notizia*, documentata attraverso immagini, relativa al rapporto sentimentale tra le due persone; non già il *giudizio* veicolato attraverso il commento satirico. Come viene puntualmente sottolineato nella sentenza, il filmato in esame, lungi dall'esprimere alcuna elaborazione in forma ironica ed irridente della realtà fattuale, era diretto ad assolvere a prevalenti finalità di *gossip* e pettegolezzo. Il commento satirico era, quindi, un semplice strumento utilizzato per accrescere la curiosità e l'interesse del pubblico e, di riflesso, il valore economico della risorsa appropriata.

Le ipotesi in cui si pone effettivamente un problema di conflitto tra il diritto di satira e gli interessi della personalità sono altre. La giurisprudenza conosce bene la differenza tra la satira come forma di manifestazione del pensiero¹ e l'uso strumentale della satira in funzione di appropriazione del valore commerciale della personalità altrui². I confini tra

¹ Attività lecita o illecita, a seconda delle concrete modalità del suo esercizio: cfr., per alcuni esempi, Cass. pen., 20 ottobre 1998, in questa *Rivista*, 1999, 369, con nota di E. INFANTE, relativa ad una vignetta di Vauro; Cass., 29 maggio 1996, n. 4993, in *Foro it.*, 1996, I, 2368, con nota di R. PARDOLESI, relativa ad una vignetta di Forattini su Bettino Craxi (per altri riferimenti alla giurisprudenza italiana v. V. ZENO-ZENCOVICH-M. CLEMENTE-M.G. LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995, 295 ss.; M. GARUTTI, *La tutela civile della personalità nello spettacolo*, Padova, 1991, 161 ss.); *Hustler Magazine v. Falwell*, 485 U.S. 46 (1988), relativa ad una pesante presa in giro di Jerry Falwell, capo di una congregazione religiosa, contenuta in una

storiella pubblicata sulla rivista *Hustler* (su cui cfr. M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Libertà di espressione ed emotional distress*, Milano, 1993, 16 ss.); BverfG 3 giugno 1987, in *BVerfGE* 75 (1987), 369, satira diretta nei confronti dell'ex premier bavarese Franz Joseph Strauss.

² Un caso emblematico è rappresentato da Pret. Roma, 21 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 560 e Trib. Roma 25 marzo 1992, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 644, relative all'utilizzazione dell'immagine di E. Scalfari nell'ambito di una pubblicità del « Manifesto »; v. anche Trib. Roma, 20 luglio 1991, *ivi*, 1992, I, 2, 174 con nota di A. BARENGHI, relativa alla pubblicazione dell'immagine di B. Craxi in una *réclame* di « Repubblica ».

le due categorie possono concretamente sovrapporsi ed aumentare il livello di complessità della decisione³, ma non v'è dubbio che nel caso in esame l'esimente della libertà di manifestazione del pensiero — di cui la satira costituisce una diretta espressione — fosse invocata in maniera non pertinente.

Più interessanti sono, invece, le altre due questioni sollevate dalla difesa. La prima è relativa alla tutela della riservatezza dei soggetti che intrattengono una relazione con un personaggio celebre. La seconda attiene, invece, al problema della tutela della *privacy* nei luoghi pubblici.

Il primo aspetto è molto rilevante, sia sul piano teorico, sia ai fini della decisione del caso in esame. A dolersi della violazione della sfera privata, in quest'ipotesi, non era la persona nota — come generalmente accade —, bensì il soggetto che aveva avuto con questa un incontro in forma privata. L'attenzione del servizio era concentrata, prevalentemente, sulla « figura pubblica », ma di riflesso venivano illustrati fatti e comportamenti relativi ad un'altra persona, ignota ai più. Di conseguenza, il problema che si pone — indipendentemente dai profili d'illiceità della stessa violazione della *privacy* della persona nota⁴ — è quello di stabilire se lo « status » di celebrità goduto da uno dei soggetti della relazione si proietti anche sul *partner* e determini una corrispondente restrizione del potere di controllo sulle sue informazioni⁵.

³ Cfr. il caso *Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n*, 95 F.3d 959 (10th Cir. 1996), laddove si è esclusa la violazione del *right of publicity* di alcuni giocatori professionisti di *baseball*, i quali costituivano l'oggetto di vignette satiriche riprodotte su alcune *cards* e commercializzate dalla società *Cardtoons*; in tema v. M. HARTMANN-D. KELLY, *Parody (of Celebrities, in Advertising), Parity (Between Advertising and Other Types of Commercial Speech), and (the Property Right of) Publicity*, in *17 Hastings Comm/Ent. L.J.* 633 (1995).

⁴ Illiceità che sembra comunque sussistere, in quanto il filmato non era direttamente correlato alla vicenda giudiziaria (« provini a luci rosse ») in cui questa persona era stata coinvolta e, dunque, non era volto a soddisfare alcun'esigenza di pubblica informazione.

⁵ Si può rilevare, incidentalmente, come in questa sentenza si affronti un aspetto di un problema più generale, e ricco di implicazioni, che è quello del regime giuridico dei dati « condivisi ». In questo caso è emerso solo il profilo della tutela esterna dei soggetti della relazione, che è senza dubbio quello meno complesso sul piano teorico e più agevole da risolvere attraverso le tecniche del bilanciamento degli interessi. Questioni molto delicate possono insorgere, invece, laddove il conflitto non intercorra più tra uno dei soggetti ed un terzo estraneo al rapporto, bensì tra le

stesse persone cui i dati in esame siano contemporaneamente riferibili. La condivisione di determinate informazioni personali può dar vita, infatti, a complesse problematiche relative alla disposizione di tali dati. Il problema è emerso, ad esempio, in tema di trattamento dei dati genetici, i quali rappresentano l'ipotesi emblematica di dati strutturalmente e permanentemente condivisi (cfr. S. RODOTÀ, *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 571 ss., 596; v. anche Garante per la protezione dei dati personali, provv. 22 maggio 1999, in *Boll.*, n. 8, 1999, 13). Ma un caso molto interessante è stato affrontato di recente anche dalla *Court of Appeal* inglese: un noto calciatore aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con due donne, le quali, dopo qualche tempo, avevano ceduto ad una rivista, dietro lauto corrispettivo, i diritti relativi alla pubblicazione in esclusiva della vicenda; il calciatore aveva richiesto un'*injunction* al fine di inibire tale pubblicazione. Il conflitto, in un caso simile, attiene tipicamente alla gestione del dato condiviso: uno dei soggetti della relazione intendeva disporre, esercitando in positivo il suo diritto all'autodeterminazione informativa, mentre l'altro pretendeva di mantenere il controllo sulle vicende relative alla sua vita privata, invocando la confidenzialità delle informazioni in possesso dell'altra parte. La complessità del problema è riflessa anche dagli esiti opposti del

I giudici escludono che la relazione intrattenuta con una persona nota possa essere configurata come una sorta di rinuncia implicita alla riservatezza; e ciò in particolare nei casi, come quello in esame, in cui la violazione della sfera privata non sia volta a soddisfare alcuna esigenza sociale d'informazione meritevole di tutela. Il principio è pienamente condivisibile e può trovare conforto nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali, laddove si impone il rispetto dei criteri di correttezza, pertinenza, non eccedenza (art. 9, lett. d), l. 31-12-1996, n. 675) e, in ambito giornalistico, di essenzialità dell'informazione (cfr. artt. 5 e 6 del codice deontologico dei giornalisti)⁶. Esso appare inoltre coerente con i più recenti orientamenti della giurisprudenza, non solo italiana, in materia di pubblicazione dell'immagine⁷. Il problema dell'estensione soggettiva della notorietà si è posto, in particolare, in relazione all'ipotesi di diffusione di fotografie di minori, figli di persone note; la soluzione prevalentemente accolta è quella dell'illiceità della pubblicazione, avvenuta senza il consenso degli esercenti la potestà⁸.

giudizio: in prima istanza l'*injunction* era stata concessa, mentre in sede d'appello rifiutata (cfr. *A v. B [a company] and another*, [2002] 2 All E.R. 545, CA).

⁶ Su entrambi gli aspetti indicati si rinvia a R. BITETTI, *Disciplina legislativa e autoregolamentazione nell'attività giornalistica*, in V. CUFFARO-V. RICCIUTO, a cura di, *Il trattamento dei dati personali*, II, Torino, 1999, 217 ss.); in applicazione dei principi di pertinenza, non eccedenza ed essenzialità dell'informazione, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato l'illiceità di un articolo di giornale che, nel commentare una vicenda giudiziaria in cui era direttamente coinvolto un soggetto, aveva resi pubblici dati personali di un suo parente, in maniera palesemente eccedente rispetto alle esigenze sociali d'informazione (cfr. *Comunicato stampa* del 27 ottobre 1999, in *Boll.*, n. 10, 1999, 92); in un altro provvedimento, discusso *infra*, il Garante ha affermato apertamente che «la notorietà o l'esercizio di funzioni pubbliche non può comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, a minori» (Garante per la protezione dei dati personali, provv. 28 maggio 2001, in *Boll.*, n. 20, 2001, 8).

⁷ Sul problema dell'estensione soggettiva degli effetti giuridici della notorietà si sofferma A. SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989, 43; una pronuncia italiana piuttosto risalente aveva affermato, in termini generali, che «la notorietà deve attendere direttamente alla persona effigiata e non anche riferirsi ad altra persona, della cui notorietà la prima goda solo un indiretto riflesso. [...] Anche se è possibile ritenere che i congiunti di una persona nota possano even-

tualmente rientrare nella sfera di detta notorietà, ciò può avvenire soltanto ove essi, per la continua pubblica vicinanza alla detta persona, siano attratti entro tale sfera, dovendo ritenersi che in tal caso essi abbiano accettato le conseguenze giuridiche derivanti dal collegamento che il pubblico viene così a stabilire fra loro e la persona nota» (Trib. Milano, 27 febbraio 1969, in *Dir. radiodiff.*, 1969, 291, come riportata in A. SAVINI, *op. loc. ult. cit.*); cfr. anche Trib. Milano, 23 marzo 1964, in *Dir. aut.*, 1965, 175; Pret. Roma, 2 marzo 1961, in *Rass. dir. cin.*, 1961, 101, che ha escluso che la notorietà di Claretta Petacci si comunichi e produca un effetto scriminante anche nei confronti dei suoi parenti; concettualmente diversa è l'ipotesi in cui la pubblicazione dell'immagine di un soggetto, lecita in quanto autorizzata dall'interessato, leda gli interessi di un terzo: cfr. per un esempio Trib. Milano, 12 aprile 1956, in *Foro pad.*, 1957, I, 1248; più di recente, ma in un caso parzialmente diverso, una pronuncia del Trib. Roma, 19 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991, 136, ha ritenuto che integri gli estremi della lesione della reputazione la pubblicazione in un giornale, nell'ambito di un servizio su uno scandalo finanziario, della fotografia di una persona estranea ripresa in compagnia dell'imputato principale; a maggior ragione è illecita la pubblicazione dell'immagine di un soggetto nel contesto di una vignetta satirica riguardante un'altra persona (Trib. Roma, 31 ottobre 1992, *ivi*, 1993, 390).

⁸ Nell'ambito della giurisprudenza tedesca sono particolarmente significative le pronunzie del OLG München, del 31 marzo 1995, in *AfP*, 1995, 658, ove si è escluso che

Alla luce di questi elementi si può concludere nel senso che il semplice contatto sociale, o la relazione familiare con una persona nota, non determinano di per sé l'applicazione di un regime di libera utilizzabilità delle immagini e delle altre informazioni personali; fondamentale si rivela, invece, un ulteriore scrutinio in termini di essenzialità, non eccedenza e correttezza dell'informazione.

La seconda questione sollevata dalla difesa è relativa alla tutela della *privacy* rispetto ad eventi avvenuti in pubblico. L'incontro tra i due soggetti, si obietta, si era svolto in un luogo pubblico; pertanto doveva legittimamente escludersi l'esistenza di un'informazione confidenziale, in quanto le persone avevano liberamente scelto, attraverso il loro comportamento, di esporsi all'osservazione ed al commento altrui. L'argomento ha una certa rilevanza⁹; sorprende, pertanto, che i giudici non vi dedichino alcuna specifica osservazione. Tuttavia esso non appare insuperabile. È vero che nel nostro sistema esistono precisi dati normativi, i quali possono avvalorare la tesi per cui gli eventi avvenuti in pubblico sono sottoposti ad un regime di libera conoscibilità e diffusione¹⁰. D'altra parte

la notorietà della violinista Anne Sophie Mutter si comunichi anche alla figlia minore e legittimi la pubblicazione delle immagini relative al suo battesimo; e del OLG Hamburg, del 26 maggio 1994, in *A/P*, 1995, 654, che ha affermato l'illiceità della pubblicazione delle immagini del figlio — dell'età di otto anni — di Carolina di Monaco. Si deve ricordare che una pronuncia italiana aveva accolto, in un caso analogo, la soluzione opposta, affermando la liceità della diffusione dell'immagine della figlia del calciatore Maradona, fotografata nella sala d'attesa d'un aeroporto in compagnia dei genitori (Trib. Napoli, 19 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1990, 520); quest'impostazione appare però ormai largamente superata, alla luce della disciplina del 1996 sul trattamento dei dati e dell'art. 7 del codice deontologico dei giornalisti, ove al terzo comma si prevede espressamente che « il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso" »; conformemente a tali principi, e al criterio generale dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interessi pubblici, il Garante per la protezione dei dati personali ha proibito la diffusione dell'immagine dei figli minori di un noto politico, fotografati insieme a costui all'ingresso di uno studio pediatrico (cfr. Garante

per la protezione dei dati personali, provv. 28 maggio 2001, cit., 7-8); in tema di *privacy* dei minori ed essenzialità dell'informazione cfr. anche il provv. 15 novembre 2001, in *Boll.*, n. 23, 2001, 9.

⁹ È sufficiente confrontare i saggi di B. MARKESINIS-N. NOLTE, *Some Comparative Reflections on the Right of Privacy of Public Figures in Public Places*, in P. BIRKS, *Privacy and Loyalty*, Oxford, 1997, 113 ss., in cui sono ampiamente discussi anche gli orientamenti della giurisprudenza tedesca; e di E. PATON-SIMPSON, *Privacy and the Reasonable Paranoid: The Protection of Privacy in Public Places*, in 50 *Univ. of Toronto L.J.* 305 (2000), per uno sguardo sulle principali esperienze di *common law*.

¹⁰ Cfr., ad es., l'art. 97 della legge sul diritto d'autore, ove si prevede l'esclusione del requisito del consenso nel caso in cui la riproduzione dell'immagine sia collegata a fatti od eventi svoltisi in pubblico; v. anche l'art. 5 del c.d.g., da cui emerge la prevalenza del diritto di cronaca in ordine ai « dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico »; per un'applicazione giurisprudenziale di questi principî, v. Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in questa *Rivista*, 1993, 961, che ha escluso l'illiceità della divulgazione dell'immagine di un soggetto presente tra il pubblico nell'ambito della trasmissione televisiva di un'udienza penale; ad avviso dei giudici, infatti, il dibattimento di un processo penale è un fatto che si svolge in pubblico e le trasmissioni televisive ad esso relative perseguono un'importante funzione informativa.

non si può dimenticare che alla distinzione tra luoghi privati e luoghi pubblici non corrisponde perfettamente anche quella tra vita privata e vita « pubblica »¹¹.

Il giudizio relativo al grado di pubblicità di dati ed immagini non può essere condotto in maniera astratta ed esclusivamente sulla base di criteri di carattere spaziale, ma deve considerare tutte le circostanze concretamente rilevanti, tra cui le modalità della raccolta delle informazioni e le finalità che questa persegue¹². Così come è possibile che eventi avvenuti in un luogo privato siano giuridicamente ascrivibili alla sfera pubblica, laddove, ad esempio, sussista un consenso degli interessati (si pensi alla trasmissione televisiva « Grande Fratello ») o ricorrano ragioni di « giustizia e polizia » (cfr. art. 97 l.d.a.; art. 8 c.d.g.); allo stesso modo, eventi avvenuti in pubblico possono godere del medesimo regime di protezione proprio dei fatti della vita privata.

Innanzitutto la giurisprudenza ha più volte sottolineato che la « pubblicità » dell'evento non legittima la sua diffusione in maniera decontestualizzata, reiterata nel tempo, o comunque non rispondente ad esigenze sociali di informazione¹³; allo stesso modo si è stabilito, sin dai primi anni cinquanta, che in presenza di uno sfruttamento commerciale e di uno scopo lucrativo anche i fatti avvenuti in pubblico sono soggetti al controllo esclusivo della persona interessata¹⁴; inoltre il dovere di rispetto della dignità umana costituisce una regola di chiusura che, quale che sia il grado di « pubblicità » di un evento, deve in ogni caso essere osservata (art. 1 l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 8 c.d.g.; art. 97 l.d.a.)¹⁵.

¹¹ A. BERTAND, *Droit à la vie privée et droit à l'image*, Paris, 1999, 24.

¹² Cfr. in termini generali E. PATON-SIMPSON, *Privacy and the Reasonable Paranoid: The Protection of Privacy in Public Places*, cit., 320 ss.

¹³ Cfr., a titolo esemplificativo, Cass., 15 marzo 1986, n. 1763, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 726, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, relativa alla reiterata utilizzazione dell'immagine di un tifoso, fotografato allo stadio, come sigla di una trasmissione televisiva; Trib. Roma, 24 giugno 1993, in questa *Rivista*, 1993, 981; l'immagine di due turisti italiani, ripresi all'interno di un locale da ballo brasiliano, viene riprodotta nel corso di un programma sulla prostituzione a Rio de Janeiro.

¹⁴ Cass., sez. un., 31 gennaio 1959, n. 295, in *Foro it.*, 1959, I, 200, con nota di A. DE CUPIS, relativa all'utilizzazione dell'immagine del deputato I. Bonomi per la pubblicità dell'amaro Cynar; per un esempio significativo, tratto dalla giurisprudenza più recente, v. Pret. Milano, ord. 24 gennaio 1992, in *AIDA*, 1992, 85: la ditta Tellure Rota aveva utilizzato a scopo pubblicitario l'immagine di Alberto Co-va, celebre mezzofondista italiano, ripreso al momento dell'arrivo vittorioso — sul filo

di lana — nella finale dei 10000 metri del campionato mondiale di Helsinki del 1983; cfr. anche Trib. Roma, 8 ottobre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 669.

¹⁵ Davvero emblematica, da questo punto di vista, è la decisione di App. Roma, 29 novembre 1993, in questa *Rivista*, 1994, 299: nel corso di un programma televisivo sul tema della prostituzione era stata riprodotta l'immagine di una donna, intenta a ricevere un « cliente » in una via cittadina; a differenza del caso deciso da Trib. Roma, 24 giugno 1993, cit., in quest'ipotesi non sussisteva alcun'alterazione del contesto (come in Trib. Roma, 24 giugno 1993, cit.), posto che l'attrice esercitava effettivamente la prostituzione ed era stata filmata nel corso della sua normale attività. I giudici hanno ritenuto che, sebbene l'immagine fosse stata ripresa in un luogo pubblico, ciononostante la sua diffusione fosse illecita, poiché non sussisteva alcun interesse sociale alla conoscenza della notizia (ossia l'esercizio della prostituzione da parte di quella donna), tale da giustificare una « lesione della dignità del soggetto » (p. 303); né lo svolgimento di un'attività di quel tipo poteva essere configurata come una rinuncia generale e definitiva al diritto alla propria reputazione, poiché questa de-

Anche al di fuori di queste ipotesi, che comunque presuppongono una rappresentazione distorta della realtà o la lesione di interessi primari del sistema, si deve tener presente che le stesse nozioni di « fatto » e « luogo pubblico » sono per loro natura relative e possono assumere un diverso significato a seconda dello specifico contesto in cui siano inserite¹⁶. In presenza di determinati presupposti, è possibile che un evento, pur avvenuto in un luogo pubblico, conservi tutte le caratteristiche di un « fatto della vita privata » e, quindi, continui a godere delle ordinarie garanzie di tutela nei confronti delle intromissioni esterne. Se un noto calciatore si intrattiene in un locale da ballo accessibile a chiunque, egli non potrà invocare il suo diritto alla riservatezza per inibire la pubblicazione di fotografie o filmati che lo ritraggano¹⁷. Ma se si apparta in dolce compagnia in una zona separata all'interno del medesimo locale, confidando nell'assenza di sguardi indiscreti, allora le esigenze di tutela della *privacy* torneranno a prevalere sull'interesse alla libera circolazione delle notizie¹⁸. È quanto può ricavarsi da una recente ed importante pronuncia della Suprema Corte tedesca, i cui principî sono stati avallati anche dal *Bundesverfassungsgericht*, che ha escluso la liceità di un *reportage* giornalistico relativo ad un incontro in forma privata tra la principessa Carolina di Monaco e l'attore Vincent Lindon¹⁹. I due soggetti erano stati fotografati, con l'ausilio di teleobiettivi,

ve essere correttamente intesa come « rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto, in quanto tale, indipendentemente dalla buona o cattiva fama che abbia » (p. 302). Sull'utilizzazione della clausola della dignità quale limite esterno alla libertà d'informazione si devono confrontare soprattutto i recenti interventi del Garante sulla protezione dei dati personali: ad es., l'Autorità, chiamata a pronunciarsi su un servizio giornalistico relativo ad un noto scandalo universitario, ha segnalato la necessità di non pubblicare le fotografie degli incontri sessuali avuti dal docente protagonista della vicenda con alcune studentesse, proprio in considerazione del principio di rispetto della dignità delle persone interessate (cfr. 19 febbraio 2002, in *Boll.*, n. 25, 2002, 3); allo stesso sono state ritenute illecite, poiché gravemente lesive del principio di dignità dell'individuo, le immagini relative al delitto di Cogne pubblicate dal settimanale « Panorama » (cfr. provv. 10 aprile 2002); v. anche, sul caso della prostituta di Ravenna affetta da AIDS, il provv. 13 aprile 1999, in *Boll.*, n. 10, 1999, 72. Un cenno va anche fatto alla nota pronuncia della *Cour de cassation* francese, del 20 dicembre 2000, in *D.*, 2001, jur., 885, che ha affermato l'illiceità della pubblicazione della fotografia del cadavere di un prefetto assassinato, proprio perché contrastante con il principio di rispetto della dignità umana.

¹⁶ Cfr. E. PATON-SIMPSON, *Privacy and the Reasonable Paranoid: The Pro-*

tection of Privacy in Public Places, cit., 321 ss., 326 ss.

¹⁷ Garante per la protezione dei dati personali, *Newsletter* del 5-11 febbraio 2001; Id., *Comunicato stampa* del 12 marzo 1999, in *Boll.*, n. 8, 1999, 70, caso Frizzi; Trib. Napoli, 16 maggio 1989, cit., 523, ove i giudici, affermando la liceità della pubblicazione dell'immagine del nucleo familiare del calciatore Maradona, attribuiscono particolare rilievo alla circostanza per cui: « le foto furono scattate non in un luogo appartato, bensì nella sala d'attesa di un aeroporto, alla presenza di numerose persone e quindi in condizioni di sicura mancanza di "privacy" ».

¹⁸ Lo stesso è a dirsi se si tratta di un luogo privato, ma visibile dall'esterno, e l'immagine sia stata ripresa con strumenti professionali, quale un teleobiettivo: cfr., tra le molte sentenze, Trib. Milano, 17 novembre 1994, in questa *Rivista*, 1995, 373, relativa alla pubblicazione dell'immagine della giornalista L. Gruber; Trib. Milano, 8 aprile 1991, *ivi*, 1991, 865, con riferimento alla consorte di Vittorio Emanuele di Savoia.

¹⁹ BGH, 19 dicembre 1995, in *BGHZ*, 131 (1997), 332; sulla medesima fattispecie è tornata anche la Corte costituzionale tedesca, che ha sostanzialmente confermato i principî stabiliti dal BGH: v. BVerfG, 15 dicembre 1999, in *ZUM*, 2000, 149, con nota di B. BRÖMMEKAMP; su questo caso cfr. le notazioni di B. MARKESINIS-NOLTE, *Some Comparative Reflections on the*

mentre cenavano nel giardino interno, male illuminato, di un piccolo ristorante sito nei dintorni di Saint-Rémy; confidando nell'intimità dell'ambiente ed assumendo di essere lontani dall'attenzione altrui, i due avevano mantenuto un atteggiamento confidenziale, puntualmente colto dalle telecamere. Pur trattandosi di un evento avvenuto in un locale pubblico, il BGH ha ritenuto che il servizio giornalistico configurasse una violazione del diritto generale della personalità, e segnatamente dell'interesse alla riservatezza, della principessa. La sfera privata delle persone note — ha affermato la corte — non si limita alle pareti domestiche; il principio di rispetto della dignità e del libero sviluppo della personalità vuole che, anche al di fuori del domicilio, sia loro consentito di mantenere un proprio spazio d'intimità; pertanto, se queste si trovino in un luogo pubblico, ma oggettivamente sottratto allo sguardo altrui, e la situazione abbia carattere tipicamente privato, dovrà reputarsi illecita qualsiasi violazione della loro riservatezza che non sia dettata da esigenze sociali di informazione meritevoli di tutela. Questa pronuncia del BGH prescrive, pertanto, un duplice scrutinio, relativo: a) alla natura dei luoghi e della situazione, nonché alle modalità di raccolta dei dati; b) alle oggettive finalità della pubblicazione.

Analizzando il caso in esame alla luce di questi principî ed applicando le usuali tecniche di bilanciamento per le ipotesi di conflitto tra il diritto di cronaca ed il diritto alla riservatezza²⁰, è agevole concludere nel senso dell'illiceità del servizio giornalistico. Dalla lettura della sentenza non è dato capire con precisione dove fosse avvenuto l'incontro tra i due soggetti; ma dalle modalità con cui è avvenuta la ripresa televisiva, che ha richiesto un lungo pedinamento dell'attore e si è svolta in condizioni di clandestinità, si ha l'impressione che le parti si trovassero in un luogo non facilmente accessibile a chiunque e comunque ritenessero di essere al riparo da sguardi indiscreti. La realizzazione del filmato appare, pertanto, contraria al principio di correttezza fissato dall'art. 9 della l. 31 dicembre 1996, n. 675; né risulta giustificata alla luce del parametro dell'essenzialità dell'informazione (art. 6 c.d.g.), poiché — come anche hanno affermato i giudici — non è ravvisabile alcun interesse pubblico soddisfatto dalla pubblicazione.

3. CANDID CAMERAS, REALITY SHOWS E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLA PERSONA COMUNE.

Anche la seconda pronuncia è relativa ad una violazione della personalità derivante da un filmato televisivo realizzato in un luogo pubblico. A

Right of Privacy of Public Figures in Public Places, cit., 118 ss.

²⁰ Cfr., tra le ultime, Cass., 9 giugno 1998, n. 5658, in *Foro it.*, 1998, I, 2387, con nota di A. PALMIERI: il caso è relativo ad una trasmissione televisiva avente ad oggetto un processo di separazione personale; sulla fattispecie si era già pronunciata, con ordinanza, Pret. Roma, 11 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 496, con nota di G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di « in-*

formazione-spettacolo »; v. per altri riferimenti A. ROSSATO, *Diritto alla riservatezza*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, 287 ss., 307 ss.; E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996, 32 ss. Sul rapporto tra il «decalogo» della Cassazione ed il concetto di «essenzialità dell'informazione» adottato dal codice deontologico dei giornalisti cfr. i rilievi di R. BITETTI, *Disciplina legislativa e autoregolamentazione nell'attività giornalistica*, cit., 220 ss.

differenza, però, della fattispecie precedentemente analizzata, in questo caso la persona lesa nel suo interesse alla *privacy* — ed indebitamente spogliata del valore commerciale della sua identità — non era una persona nota, né direttamente, né di riflesso.

La vicenda era, in sé, piuttosto banale: una signora, entrando nel parcheggio di un centro commerciale, pigia il pulsante d'accesso ed al posto di ricevere il normale messaggio automatico di benvenuto, viene accolta da frasi imbarazzanti, che la lasciano alquanto interdetta; dopo aver appreso che si trattava di uno scherzo realizzato per un programma televisivo di « candid camera », rifiuta di sottoscrivere l'usuale « liberatoria » e, anzi, diffida i responsabili dalla messa in onda del filmato. La sua opposizione viene tenuta in non cale; la registrazione regolarmente trasmessa, previa adeguata pubblicità, su una rete a diffusione nazionale. La prima sezione del Tribunale di Roma accoglie la domanda di risarcimento dei danni, quantificati in diecimila euro circa, sulla base della considerazione che la donna non aveva dato alcun consenso alla trasmissione delle immagini.

La vicenda, s'è detto, appare piuttosto banale; la decisione, a sua volta, non fa che applicare in maniera inappuntabile il principio generale del consenso nella circolazione degli attributi della persona, iscritto nell'art. 96 l.d.a. e ora riaffermato dall'art. 11 della l. 31 dicembre 1996, n. 675. Al di là di ciò, la questione affrontata presenta comunque diverse ragioni d'interesse.

In primo luogo, questo semplice caso offre una precisa conferma di quanto sia importante, ad integrazione e completamento delle valutazioni relative al *contenuto*, il sindacato sulle *modalità* di raccolta delle informazioni personali. Dati potenzialmente non offensivi, o comunque connotati da un elevato grado di trasparenza, possono rivelarsi estremamente dannosi per la sfera personale se ottenuti in maniera sleale, scorretta, o all'insaputa del soggetto interessato.

Una delle più importanti innovazioni contenute nella legge n. 675 del 1996 consiste, com'è noto, proprio nell'introduzione di una fitta serie di oneri ed obblighi preventivi, volti ad aumentare il controllo democratico sull'attività di trattamento e, su un piano più particolare, le garanzie di tutela della persona interessata²¹. Tra questi, oltre ai doveri di informazione, assume un rilievo centrale il principio di correttezza, fissato nell'art. 9 della legge citata²². Si tratta di un parametro che ha applicazione generale e non ristretta a singole fasi o tipologie di trattamento: al principio di correttezza devono informarsi tanto la fase della raccolta, quanto quelle della conservazione e dell'elaborazione, sino ad arrivare alla cessazione del trattamento; esso opera indipendentemente dalla sua fonte, sia essa una manifestazione di volontà dell'interessato (art. 11), un'autorizzazione generale del legislatore (es. art. 12), un provvedimento del Garante (es. art. 22).

²¹ V. per tutti V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « consenso informato » e la « autodeterminazione informativa » nella prima decisione del Garante*, in *Corr. giur.*, 1997, 915.

²² Cfr. E. NAVARRETTA, *sub art. 9 in*

C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla l. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1999, 318 ss.

Proprio al parametro della correttezza è necessario far riferimento per valutare la liceità di pratiche, ormai usuali in ambito giornalistico e televisivo, quali la registrazione di immagini o la raccolta di suoni effettuati mediante telecamere o microfoni nascosti. Anche in assenza di specifiche norme di legge e prima che tecniche di questo tipo avessero larga diffusione nei *media*, la giurisprudenza aveva già avuto modo di affermare l'illiceità delle registrazioni effettuate nel corso di conversazioni private²³; ma di recente il problema è stato affrontato, in ambito giornalistico ed in particolare in relazione al fenomeno dei c.d. «fuori onda» televisivi, dal Garante per la protezione dei dati personali²⁴. Il Garante ha avuto modo di soffermarsi sulla questione a seguito di una segnalazione dell'on. Frattini, il quale lamentava che, nel corso del programma «Striscia la notizia», erano stati riprodotti brani di una sua conversazione con un altro politico, registrati, a sua insaputa, mentre era in attesa di rilasciare un'intervista televisiva. Il nodo fondamentale della vicenda era rappresentato dal fatto che l'on. Frattini era un politico di spicco, con responsabilità istituzionali di rilievo e, quindi, la divulgazione delle sue opinioni, sebbene effettuata nel quadro di un programma satirico, aveva evidentemente un elevato contenuto informativo e rispondeva ad una precisa esigenza sociale di trasparenza e di controllo sul «mercato delle idee».

Il Garante, lasciando aperto il problema del rapporto con la libertà d'informazione, ha sottolineato che il trattamento in esame dovesse comunque essere reputato illecito, poiché le notizie in esame erano state raccolte in violazione del principio di correttezza, applicabile anche in ambito giornalistico; e ciò non solo perché esse erano state ottenute in maniera sleale e all'insaputa dell'interessato, ma anche perché costui non era stato informato dell'imminente messa in onda e, quindi, non aveva avuto la possibilità di manifestare la sua opposizione alla prosecuzione del trattamento.

Nel caso Frattini non vi era prova di una preordinazione a danno della persona interessata, in quanto la registrazione si inseriva nelle prove tecniche di trasmissione generalmente effettuate prima di un collegamento o di un'intervista; ciononostante il trattamento è stato ritenuto contrario a correttezza e, quindi, illecito. La conclusione non può, a maggior ragione, che essere la stessa per le ipotesi di *candid cameras*. Qui è non solo del tutto esclusa la buona fede — intesa questa volta in senso soggettivo — degli organizzatori; ma la preordinazione costituisce, per così dire, un elemento caratteristico dell'intera vicenda. Tanto lo scherzo, quanto il filmato sono realizzati in maniera clandestina, al fine di carpire le reazioni scomposte, o comunque imbarazzate, del malcapitato. Il dolo, se si passa l'espressione, è specifico e non c'è consenso implicito, pubblicità dei luoghi, o finalità informativa di sorta che possa giustificare una simile intrusione nella sfera personale del soggetto, quale che sia la sua concreta gravità²⁵. La prassi di richiedere il consenso all'utilizzazione delle infor-

²³ Celebre è, ad esempio, il caso *Tonbandaufnahme*, deciso dal BGH il 20 maggio 1958, in *BGHZ* 27 (1958), 284 ss., ove si è affermato che la registrazione realizzata clandestinamente da uno dei protagonisti di una conversazione integra la violazione

del diritto generale della personalità dell'altro soggetto.

²⁴ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provv. 22 luglio 1998, in *Boll.*, n. 5, 1998, 26.

²⁵ In questi casi può apparire perti-

mazioni, dopo che il filmato è stato realizzato (c.d. « liberatoria »), non elimina i molteplici profili d'illiceità della vicenda: l'uso di telecamere nascoste, la mancanza di un'informazione preventiva, la stessa lesione della « dignità » di un soggetto, che vede la sua sfera personale invasa all'unico scopo di aumentare gli ascolti e quindi il ritorno economico per l'impresa editoriale. Illiceità, questa, che è ancora più grave ed evidente laddove il consenso sia stato negato e l'opposizione della persona bellamente ignorata. Mai come in questi casi, che evidenziano un vero e proprio *reckless disregard* degli interessi della personalità, sarebbe opportuno rafforzare la funzione sanzionatoria e preventiva del risarcimento dei danni, come ha di recente affermato la Suprema Corte tedesca, proprio in relazione ad un'ipotesi di *Zwangskommerzialisierung der Persönlichkeit*²⁶.

Questi rilievi permettono di evidenziare anche una seconda ragione d'interesse del caso in esame. Esso offre, infatti, una precisa testimonianza di un fenomeno socialmente importante, ma spesso trascurato dalla riflessione giuridica: quello dello sfruttamento commerciale degli attributi della personalità d'individui « comuni ». Mentre sino a pochi anni addietro le informazioni dotate di rilievo economico erano soprattutto quelle relative ai personaggi pubblici ed in genere alle persone note (e di conseguenza l'analisi giuridica si concentrava prevalentemente sul problema del valore commerciale della notorietà), ultimamente anche le vicende della vita quotidiana, le fortune e le disgrazie della gente comune, i dati personali degli individui « *like you and me* », sono divenuti oggetto di un intenso processo di sfruttamento e circolazione di mercato. Alcune tipologie di programmi televisivi di successo, quali le *candid cameras*, i *reality-* o gli *psycho-shows*, offrono solo un piccolo spaccato di una realtà più ampia e complessa, che annovera al suo interno anche il settore del *direct marketing* ed il terreno, ancora inesplorato, della diffusione in rete di immagini ottenute mediante *web-cams* nascoste²⁷.

Se già la semplice constatazione di questi fenomeni invita a superare quelle impostazioni teoriche che intendono risolvere le questioni della commercializzazione della personalità attraverso l'iscrizione alla « notorietà » del carattere di bene giuridico²⁸, in realtà il vero problema che si pone all'attenzione del giurista è quello di individuare le tecniche di reazione più adeguate per governare queste nuove minacce ai diritti fondamentali delle persone. L'attrazione nei circuiti di mercato degli attributi della personalità degli individui comuni non impone solo di riconsiderare

nente la stessa nozione di « diritto alla tranquillità individuale », pur formulata in relazione ad altre ipotesi applicative: cfr. M. ATELLI, *Il diritto alla tranquillità individuale. Dalla rete Internet al « door to door »*, Napoli, 2001, 1 ss., 291 ss.

²⁶ Cfr. BGH, 15 novembre 1994, in *NJW*, 1995, 861; BGH, 5 dicembre 1995, in *NJW*, 1996, 984; in tema cfr. C. SIEMES, *Gewinnabschöpfung bei Zwangskommerzialisierung der Persönlichkeit durch die Presse*, in *AcP*, 2001, 202 ss.; T. HOPPE, *Persönlichkeitsschutz durch Haftungsrecht*, Berlin, 2001, 113 ss.; C.W. CANARIS, *Gewinnabschöpfung bei Verletzung des*

allgemeinen Persönlichkeitsrechts, in *Festschrift für Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, 85 ss.

²⁷ Cfr. B. MILLS, *Video Voyeurism: Are You Being Watched?*, in 3 *Loy. Intell. Prop. & High Tech. J.* 11 (2000).

²⁸ Nell'ambito della dottrina italiana questa tesi è sostenuta, in particolare, da G. SAVORANI, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000, ma si tratta di una posizione molto diffusa nel panorama internazionale.

diverse tematiche già da tempo al centro della riflessione giuridica, tra cui quella dei « limiti » del consenso²⁹ e del conflitto tra la libertà d'informazione — e d'iniziativa economica privata — ed il principio di rispetto della dignità umana³⁰. Oltre a questi aspetti, che possono ormai essere considerati tradizionali, assumono un rilievo fondamentale anche nuove questioni, su cui il dibattito è ancora nella fase embrionale, quali quelle della videosorveglianza³¹ o del trattamento dei dati personali nell'ambito della rete Internet³².

La sentenza in commento offre una semplice riprova della necessità di consolidare gli strumenti di tutela degli individui — e non solo di quelli noti — nei confronti dell'arbitrio dei *media* e di qualsiasi altro potere, pubblico o privato, pronto a sottomettere la dignità delle persone alle logiche del profitto economico e della ricerca degli utili. La *candid camera* costituisce un esempio banale di un problema di democrazia molto più serio, che negli Stati Uniti è da tempo avvertito nelle sue reali implicazioni³³.

Per rimanere aderenti alle tematiche trattate nelle due sentenze in esame, si farà solo un cenno alla questione del conflitto tra la libertà d'informazione e la tutela delle persone « comuni » rispetto ai c.d. *reality shows*. Con tale espressione si intendono, genericamente, quei programmi televisivi che mostrano, in tutta la loro drammaticità e spettacolarità, scene di salvataggi, emergenze mediche, operazioni di polizia, incidenti stradali e via di seguito³⁴. Tali programmi sono realizzati per lo più

²⁹ Sul punto cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 79 ss. e *passim*; per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, sia consentito rinviare al mio *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. civ.*

³⁰ Cfr. J.J. SIER, *Medias et dignité de la personne*, in *Mélanges Christian Bolze*, Paris, 1999, 65 ss.

³¹ Cfr. i rilievi di Q. BURROWS, *Scowl Because You're on Candid Camera: Privacy and Video Surveillance*, in 31 *Val. U. L. Rev.* 1079 (1997); sul tema della videosorveglianza si è ripetutamente soffermato il Garante per la protezione dei dati personali: cfr. ad es. provv. 14 giugno 2001, in *Boll.*, n. 21, 2001, 43, sull'uso delle *web-cams* da parte di alcuni stabilimenti balneari; provv. 2 aprile 2002, relativo all'illiceità dell'impiego di videosorveglianza impiegato in un supermercato; per altri riferimenti cfr. la *Relazione per l'anno 2001*, 76-77, e la *Relazione per l'anno 2000*, 61 ss.

³² Cfr. gli Atti del Convegno *Internet e privacy: quali regole?*, a cura del Garante per la protezione dei dati personali, supp. 1 al *Bollettino* n. 5; e, con specifico riferimento al problema della diffusione su Internet di immagini ottenute mediante *web-cams*, cfr. C. CALVERT-J. BROWN, *Vi-*

deo Voyeurism, Privacy, and the Internet: Exposing Peeping Toms in Cyberspace, in 18 *Cardozo Arts & Ent LJ* 469 (2000).

³³ Cfr. ad es. l'acuto studio di C. CALVERT, *The Voyeurism Value in First Amendment Jurisprudence*, in 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 273 (1999), 318 ss.

³⁴ L'espressione utilizzata può variare. Alcuni parlano di « tabloid television », altri di « reality shows », ma il fenomeno osservato è il medesimo: « a genre of television programming often featuring live video coverage of dramatic events. Popular segments include footage of police officers stopping, questioning, searching, or arresting motorists, and emergency response teams, such as firefighters or paramedics, responding to calls for assistance » (cfr. E. GONZALEZ, « *Get That Camera Out of My Face!* » *An Examination of the Viability of Suing « Tabloid Television » for Invasion of Privacy*, in 51 *U. Miami L. Rev.* 935 [1997], 936, nota 2; A.J. MCCLURG, *Bringing Privacy Law Out of the Closet: A Tort Theory of Liability for Intrusions in Public Places*, in 73 *N.C. L. Rev.*, 989 [1995]; K.E. LUNDAY, *Permitting Media Participation in Federal Searches: Exploring the Consequences for the United States Following *Ayeni v. Mottola and a Framework for Analysis**, in 65 *Geo. Wash. L. Rev.*, 278 [1997]).

in collaborazione con gli apparati pubblici interessati: vigili del fuoco, personale medico e paramedico, forze di polizia, organi della protezione civile in generale. La trasmissione di questi filmati s'inquadra certamente nell'ambito della tutela costituzionale del *free speech* e risponde — almeno formalmente — a esigenze sociali di informazione e, talvolta, di controllo del funzionamento degli apparati pubblici³⁵. Ciò non toglie, tuttavia, che quanto maggiore sia la spettacolarizzazione di questi eventi, tanto più grandi siano i rischi di violazione dei diritti fondamentali degli individui, destinati a rivivere sul piccolo schermo i momenti più tragici, e talora avvilenti, della loro esistenza.

Nonostante il peso assunto dal valore del *free speech* in quell'esperienza giuridica³⁶, diverse corti americane hanno di recente fissato una serie di limiti, procedurali e sostanziali, che i *media* devono rispettare nella realizzazione di tali programmi. Si farà riferimento solo ai casi più significativi.

Devono essere segnalate, innanzitutto, due pronunzie della Corte Suprema, *Wilson v. Layne* e *Hanlon v. Berger*, che hanno ravvisato una violazione del Quarto Emendamento nel comportamento della polizia, che, per eseguire un mandato di cattura o di perquisizione, irrompa nelle abitazioni private in compagnia di giornalisti ed operatori televisivi³⁷. Le controversie hanno origine, precisamente, dal fenomeno dei c.d. *media ride alongs*; una pratica invalsa da alcuni anni, per cui molte attività investigative o di polizia vengono riprese da un'apposita *troupe* televisiva, che documenta fedelmente l'accaduto, per poi ritrasmetterlo nell'ambito di programmi quali *Cops*, o *Street Stories*³⁸. Nel primo di questi due casi gli ufficiali di pubblica sicurezza, ricevuto un mandato di cattura, avevano avvertito alcuni giornalisti, per aggregarli nella

³⁵ Questo tipo di trasmissioni non deve essere confuso con il giornalismo d'inchiesta, che assolve ad un'esigenza sociale d'informazione ben più rilevante: cfr. in tema, di recente, J. ALBERT, *The Liability of the Press for Trespass and Invasion of Privacy in Gathering the News - A Call for the Recognition of a Newsgathering Tort Privilege*, in 45 *N.Y.L. Sch. L. Rev.* 331 (2002), 335; e v. il caso *Food Lion, Inc. v. Capital Cities / ABC, Inc.*, 951 F. Supp. 1217 (M.D. N.C. 1996), in relazione ad un'inchiesta su un'impresa attiva nel settore alimentare trasmessa nel corso del programma Prime Time Live.

³⁶ Cfr. sul punto E. EBERLE, *Dignity and Liberty. Constitutional Visions in Germany and the United States*, Westport, 2002, 6, 189 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 165 ss.

³⁷ *Wilson v. Layne*, 526 U.S. 603 (1999); *Hanlon v. Berger*, 526 U.S. 808 (1999); tra i casi decisi in precedenza da corti federali cfr. *Ayeni v. Mottola*, 35 F.3d 680 (2nd Cir. 1994), relativo alla diffusione, nel corso programma televisivo

«Street Stories», di un filmato registrato durante la perquisizione di un'abitazione privata da parte di agenti del servizio segreto (i giudici hanno affermato che la presenza dei *media* durante la perquisizione era in violazione dei diritti garantiti dal Quarto Emendamento); *Parker v. Boyer*, 93 F.3d 445 (8th Cir. 1996): la fattispecie è analoga, ma gli esiti sono opposti, a testimonianza di quanto il problema fosse dibattuto prima dell'intervento della Corte Suprema (per ulteriori riferimenti cfr. la ricognizione operata da H. ROSSBACHER-T. YOUNG-N. NISHIMURA, *An Invasion of Privacy: The Media's Involvement in Law Enforcement Activities*, in 19 *Loy. L.A. Ent. L.J.* 313 [1999], 316 ss.)

³⁸ Cfr. per una più approfondita descrizione di questi programmi, J. JOHNSON, *Along for the Ride: Reality Journalism and the Right to Privacy*, in *Harv. Int. J. Press Pol.*, 4 (1999), 106; D. BOND, *Police Liability for the Media « Ride-Along »*, in *B.U. L. Rev.*, 77 (1997), 825; R. O'NEIL, *Ride-Alongs, Paparazzi, and Other Media Threats to Privacy*, in 33 *U. Rich. L. Rev.* 1167 (2000).

squadra incaricata dell'irruzione nel domicilio del ricercato; giunti sul luogo nelle prime ore del mattino, avevano svegliato di soprassalto i genitori ed arrestato per errore il padre della persona indagata, che di fatto non era in quella casa. Il tutto al cospetto dei giornalisti, impegnati a riprendere e fotografare le scene più significative dell'operazione. Il secondo caso, invece, aveva ad oggetto la perquisizione effettuata da agenti federali in un *ranch* privato al fine di accertare l'uso di pesticidi proibiti e l'abbattimento illecito di specie animali protette; anche qui gli agenti avevano condotto con sé una *troupe* della CNN, che aveva registrato e filmato l'evento.

La Corte Suprema ha affermato che, alla luce del principio dell'invio- labilità del domicilio — l'espressione utilizzata in *Wilson v. Layne* è precisamente: « right of residential privacy at the core of the Fourth Amendment »³⁹ —, deve essere giudicata illecita qualsiasi intrusione di terzi non autorizzati, non strettamente necessaria all'esecuzione del mandato giudiziario⁴⁰. Queste decisioni si muovono all'interno del quadro segnato dal Quarto Emendamento e pertanto riflettono esclusivamente sul sistema di garanzie ivi previsto⁴¹. Tuttavia esse evidenziano un'esigenza più generale, che è emersa anche in altri casi, relativi ad ipotesi di conflitto tra la tutela della *privacy* e la libertà d'espressione di cui al Primo Emendamento.

Emblematica, da questo punto di vista, è la decisione *Shulman v. Group W Productions* della Corte Suprema della California⁴². I giudici erano chiamati a pronunciarsi su una vicenda ancora più drammatica: nella trasmissione « On Scene: Emergency Response » era stato riprodotto il filmato relativo ad un grave incidente stradale, che aveva costretto l'attore, per il resto dei suoi giorni, sulla sedia a rotelle. La *troupe* televisiva era stata avvertita, questa volta, dal personale medico e aveva raggiunto il luogo dell'incidente sull'elicottero di soccorso; non solo era

³⁹ *Wilson v. Layne*, cit., 612.

⁴⁰ Va notato, tuttavia, che la Corte, pur affermando l'illiceità del fatto, ha riconosciuto agli agenti di polizia la scriminante della « qualified immunity » — atteso che lo stato del diritto era ancora confuso al momento della commissione dell'illecito — ed ha pertanto negato il risarcimento dei danni (cfr. *Wilson v. Layne*, cit., 605-606; *Hanlon v. Berger*, cit., 810; e v. sul punto l'opinione dissenziente del Justice Stevens); queste due decisioni sono state oggetto di numerosi commenti: cfr. R. KOWALCZYK, *Supreme Court Slams the Door on the Press: Media « Ride-Along » Found Unconstitutional in Wilson v. Layne*, in 9 *J. Art & Ent. Law* 353 (1999); L. BRACKMAN, *Not-So-Candid Camera, Please: Law Enforcement Officers Violate the Fourth Amendment When the Media Tags Along*, in 65 *Mo. L. Rev.* 743 (2000); A. WRIGHT, *Wilson v. Layne: Increasing the Scope of the Fourth Amendment Right to Privacy*, in 28 *Pepp. L. Rev.* 163 (2000);

J. CRONAN, *Subjecting the Fourth Amendment to Intermediate Scrutiny: The Reasonableness of Media Ride-Alongs*, in 17 *Yale L. & Pol'y Rev.* 949 (1999); A. SCOTT, *Freeze! You're on Candid Camera! Media Ride-Alongs Raise Fourth Amendment Concerns*, in 24 *S. Ill. U. L. J.* 343 (2000); T. MITCHELL, *Smile! You're on Candid Camera: Media Presence and the Execution of Warrants*, in 50 *S.C. L. Rev.* 949 (1999).

⁴¹ Per uno sguardo più approfondito sul contenuto delle garanzie previste dal Quarto Emendamento e sulla sua interpretazione da parte della più recente giurisprudenza della Corte Suprema, cfr. il saggio di D. SKLANSKY, *The Fourth Amendment and Common Law*, in 100 *Colum. L. Rev.* 1739 (2000), 1745 ss.

⁴² *Shulman v. Group W Productions, inc.*, 955 P.2d 469 (Cal. 1998); ma cfr. anche *Reeves v. Fox Television Network*, 983 F. Supp. 703 (N.D. Ohio 1997), relativa alla trasmissione televisiva *Cops*.

stata ripresa la scena dell'estrazione delle vittime dalle autovetture incidentate, ma il *cameraman* era rimasto sull'elicottero durante tutto il trabordo sino al centro ospedaliero, registrando implacabilmente qualsiasi lamento della persona, gravemente ferita, e le sue conversazioni con i medici di supporto. Prima della messa in onda non era stata richiesta alcuna autorizzazione, né alla persona interessata, né ai suoi congiunti. I giudici hanno rigettato la domanda di risarcimento dei danni sotto il profilo del *tort* di *public disclosure of private facts*, poiché l'evento — l'incidente ed il successivo salvataggio — doveva ritenersi in sé « *newsworthy* »⁴³; ma la hanno accolta in relazione all'illecito di *intrusion*, poiché la presenza dell'operatore televisivo sull'elicottero di soccorso e la registrazione dei suoni effettuata attraverso il microfono nascosto negli abiti dell'infermiera integravano gli estremi della grave violazione del *right to privacy* della persona interessata.

Casi analoghi si sono posti anche in altre esperienze, ma non è certo questa la sede per un'analisi dettagliata⁴⁴. Il dato su cui queste brevi considerazioni intendevano richiamare l'attenzione del lettore è quello del crescente rilievo commerciale degli attributi della personalità e delle vicende della vita privata delle persone « comuni »; fenomeno indotto sia dallo sviluppo delle tecnologie, sia da fattori più complessi, di ordine sociologico e culturale⁴⁵. La conseguenza più evidente di questo processo è

⁴³ Cfr. sul punto le notazioni critiche di C. CALVERT, *The Voyeurism Value in First Amendment Jurisprudence*, cit., 294 ss.; v. anche l'analisi di G. BOSTWICK, *The Newsworthiness Element: Shulman v. Group W. Prods., Inc., Muddies the Waters*, in 19 *Loy. L.A. Ent. L.J.* 225 (1999), 233 ss.

⁴⁴ Cfr. ad es. S. BARNETT, « *The Right to One's Own Image* »: *Publicity and Privacy Rights in the United States and Spain*, in 47 *Am. J. Comp. L.* 555 (1999), 573 ss., con riferimento al famoso caso *Pacirri*, deciso dalla Corte costituzionale spagnola. Va ricordato anche il problema della trasmissione televisiva dei processi e della tutela della vita privata delle parti del procedimento, su cui la nostra giurisprudenza ha avuto ripetutamente modo di pronunciarsi: v., tra le molte, Cass., 9 giugno 1998, n. 5658, cit.; App. Milano, 14 marzo 1995, in questa *Rivista*, 1996, 901, ove si è stabilito che la ripresa televisiva di un processo penale lede il diritto alla riservatezza del testimone, in quanto notizie e fatti della vita privata, comunicati per ragioni di giustizia nell'ambito di un procedimento giudiziario, non possono essere messi a conoscenza di un numero indeterminato di spettatori del programma televisivo; Trib. Roma 6 febbraio 1993, cit., che ha escluso l'illiceità della divulgazione dell'immagine di un soggetto presente tra il pubblico durante un'udienza dibattimentale; Trib. Roma, 5 luglio 1989, in que-

sta *Rivista*, 1990, 138, che ha ritenuto lecita la pubblicazione dell'immagine dell'imputato in un processo penale nell'ambito di una trasmissione televisiva; Trib. Roma, ord. 13 gennaio 1986, in questa *Rivista*, 1987, 219, laddove viene esclusa la trasmissione radiotelevisiva del dibattimento nell'ambito di un procedimento per diffamazione a mezzo stampa; nonché le ordinanze di Trib. Torino, 20 settembre 1988, Trib. Torino, 22 settembre 1988, Pret. Torino, 23 settembre 1987, Pret. Torino, 13 ottobre 1987, Pret. Roma, 5 ottobre 1988, tutte in questa *Rivista*, 1989, 484 ss.; Pret. Roma, 8 maggio 1985, *ivi*, 1985, 983; in tema cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in *Dir. inf.*, 1985, 983 ss.; J. PRADEL, *Le tecniche audiovisive nel processo penale secondo la recente legislazione francese*, in questa *Rivista*, 1987, 1 ss.; J. SARNER, *Justice, Take Two: The Continuing Debate Over Cameras in the Courtroom*, in 10 *Seton Hall Const. L.J.* 1053 (2000); A. PAUL, *Turning the Camera on Court TV: Does Televising Trials Teach Us Anything About Real Law?*, in 58 *Ohio St. L.J.* 655 (1997); S. EASTON, *Cameras in Courtrooms: Contrasting Viewpoints: Whose Life Is It Anyway?: A Proposal to Redistribute Some of the Economic Benefits of Cameras in the Courtroom from Broadcasters to Crime Victims*, in 49 *S.C. L. Rev.* 1 (1997).

⁴⁵ Per un quadro estremamente pun-

che si moltiplicano in misura esponenziale le occasioni di violazione della sfera privata degli individui, sempre più frequentemente posti al centro dell'attenzione pubblica, tanto in relazione ai momenti ordinari, quanto agli eventi più tragici della vita di ciascuno. Come dimostra il caso della *candid camera*, ad un livello molto elementare, e la vicenda *Shulman*, su un piano di maggiore gravità, la dignità del cittadino qualunque è esposta, in questo contesto, a ripetute violazioni e mortificazioni, in ultimo dettate esclusivamente dalla logica della ricerca del profitto economico. Ciò che è più grave è che questa pretenda, molto spesso, di celarsi dietro principî altisonanti, come quello della libertà d'informazione⁴⁶.

GIORGIO RESTA

tuale cfr. C. CALVERT, *The Voyeurism Value in First Amendment Jurisprudence*, cit., 277 ss., 284 ss., 300 ss.

⁴⁶ C. CALVERT, *The Voyeurism Value in First Amendment Jurisprudence*, cit., 296.